



## COMUNE DI FIRENZE

### DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Numero:</b>             | <b>2006/C/00055 - Proposta N. 2006/00550</b>  |
| <b>Data Adozione:</b>      | 24/07/2006  |
| <b>Oggetto:</b>            | Adozione della variante al P.R.G. relativa alla realizzazione del "Parco degli animali" Via Bassa/Viuzzo del Pantanino e ratifica intesa preliminare del 12/6/2006. |
| <b>Ufficio:</b>            | <b>Direzione Urbanistica</b>  |
| <b>Relatore:</b>           | Gianni Biagi  |
| <b>Esecutività:</b>        | 24/07/2006  |
| <b>Data pubblicazione:</b> | 16/08/2006  |

- O M I S S I S -

#### IL CONSIGLIO

Premesso:

- che il Canile Municipale del Comune di Firenze si trova attualmente ubicato nell'area degli ex Macelli e che a seguito del Protocollo d'Intesa, siglato tra Comune di Firenze e T.A.V. S.p.A. nell'ambito degli atti approvati dalla Conferenza di Servizi del 03.03.99 relativi al progetto del passante A.V. e della nuova stazione A.V. nell'area Belfiore Ex Macelli, sono state individuate le aree e gli immobili oggetto di esproprio e/o di occupazione temporanea per le attività di cantiere e di realizzazione della nuova stazione A.V. e che l'area su cui insiste il canile viene collocata fra quelle soggette ad esproprio per la realizzazione degli interventi ferroviari;
- che l'Amministrazione Comunale con delibera n. 2004/G/00749 – 2004/01002 del 21.12.2004 ha approvato il progetto preliminare relativo alla realizzazione di un Parco della Natura che ospiterà il Canile Sanitario e il Canile rifugio, redatto dalla P.O. progettazione e gestione verde pubblico della Direzione Ambiente;
- che il progetto preliminare sopra menzionato ha individuato la collocazione di detta opera in un'area di proprietà comunale, situata in località Ugnano, all'interno del centro florovivaistico del Servizio Verde Pubblico del Comune di Firenze, in adiacenza a Via Bassa e al Viuzzo del Pantanino, catastalmente contraddistinta da porzione della p.lla 683 del foglio di mappa n. 65, dal vigente PRG destinata a zona omogenea E, sottozona E3 "agricolo produttiva" (art. 48 N.T.A);
- che l'Amministrazione Comunale con nota del 12/09/2005 ha trasmesso alla Provincia di Firenze la documentazione di cui al sopra citato progetto preliminare, la quale, con nota acquisita al Protocollo della Direzione Urbanistica in data 25 ottobre 2005 con il n. 58043/07/05 ha precisato che l'intervento comporta una modifica al P.T.C.P in quanto il suo accoglimento richiederebbe la ridefinizione del perimetro dell'*Ambito di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale* disciplinato dall'art. 10 delle N.A. del PTCP approvato con Delibera di Consiglio Comunale Provinciale n. 94 del 15 luglio 1998;

Rilevato che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 della citata L.R. 1/2005, con Atto n° 66734/05-07 del 02.12.2005 ha nominato Il Garante della Comunicazione;

Vista la Certificazione del Responsabile del Procedimento del 13.12.2005 prot. n. 684465/07 dalla quale risulta che il progetto è in contrasto con le previsioni del vigente PRG, oltre che con le previsioni di cui al P.T.C.P e pertanto occorre un'apposita variante urbanistica da attuarsi mediante Accordo di Pianificazione di cui agli artt. 21 e ss. della L.R. n° 1/05;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale con delibera di G.C. n. 2005/G/00923 – N.2005/01116 del 15.12.05 ha dato avvio al procedimento di formazione di una variante urbanistica da attuarsi mediante Accordo di Pianificazione di cui agli artt. 21 e ss. della Legge Regionale n. 1 del 3 gennaio 2005;

Considerato:

- che l'Amministrazione Comunale con nota prot. N. 10820/06-07 del 24.02.06 ha inviato alla Regione e alla Provincia di Firenze la delibera di G.C. n. 2005/G/00923 – 2005/01116 del 15.12.05 con la quale ha avviato ai sensi dell'art. 15 della L.R. 1/05, così come richiamato dall'art. 18 della stessa legge, il procedimento per la formazione di una variante al vigente P.R.G. mediante Accordo di Pianificazione;
- che al fine di dar corso a tale procedimento l'Amministrazione Comunale con nota prot.n. 18662/06/07 del 3.04.06 ha convocato per il 30 maggio 2006 la prima seduta della Conferenza di Servizi, tra le strutture tecniche degli Enti competenti;
- che in data 10.04.06 ai sensi della L.R. n° 21/84 l'Amministrazione Comunale ha provveduto al deposito (pratica n° 2127) presso l'Ufficio Regionale per la Tutela delle Acque e del Territorio delle indagini geologiche di cui alla deliberazione C.R. n° 94/85, il quale con nota prot. 154919/47.5 del 29.05.2006 ha prescritto di realizzare il piano di calpestio dei fabbricati della zona rifugio e della zona sanitaria ad una quota dall'attuale piano di campagna di almeno 50 cm;
- che a seguito della convocazione della Conferenza sopra indicata è pervenuto all'Amministrazione Comunale il parere tecnico di merito dell'Autorità di Bacino prot. n. 2234 del 9.05.06 con il quale si comunica che ai fini della Variante Urbanistica non sussistono elementi ostativi essendo le funzioni di pianificazione del territorio competenza rimessa agli Enti territoriali come disciplinato dalla L.R. 1/2005;
- che in relazione della Convocazione della Conferenza di Servizi del 30.05.06 ai sensi dell'art.21 e ss.della L.R. 1/2005 la Regione e la Provincia hanno ritenuto di non incrementare il quadro conoscitivo di riferimento data la definizione sia dell'ambito che dell'argomento trattato e contestualmente hanno aggiornato la conclusione dei lavori alla Conferenza del 12/06/06;

Visti gli atti prodotti in sede di Conferenza di Servizi del 12.06.06;

Visto il Verbale della Conferenza del 12.06.06 tra le strutture tecniche della Regione Toscana, Provincia di Firenze, e Comune di Firenze che forma parte integrante e sostanziale dell'Intesa Preliminare siglata in pari data dai partecipanti alla Conferenza;

Vista l'Intesa Preliminare per l'Accordo di Pianificazione ai fini della Variante di cui all'oggetto ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 22 della L.R. n. 1/2005 siglata in data 12.06.06, in qualità di legali rappresentanti delle rispettive Amministrazioni, dall'Assessore All'Urbanistica ed Edilizia, Piano Strutturale e Centro Storico, Sistema Informativo Territoriale del Comune di Firenze arch. Gianni Biagi e dall'Assessore alla Pianificazione Territoriale, Difesa del Suolo e Bonifica della Provincia di Firenze dr. Tiziano Lepri;

Dato atto, come risulta dall'Intesa Preliminare e dal Verbale di cui sopra, che:

- la seduta del 12.06.06 si è conclusa con la stipula dell'apposita Intesa Preliminare, dove le parti sopra indicate hanno dopo aver esaminato il progetto di variante, ai sensi di quanto previsto nell'art. 22, comma 1, della L.R. n. 1/2005, concordato sulla necessità di provvedere contestualmente all'approvazione della variante al PRG vigente del Comune di Firenze e alla modifica del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze e di modificare la Carta dello Statuto del Territorio del PTCP;
- il Progetto di variante al PRG del Comune di Firenze e la modifica al PTCP risultano compatibili con il PIT approvato con deliberazione n.12 del Consiglio Regionale del 25 gennaio 2000, e non comportano variazioni dello stesso e degli atti di governo del territorio ad esso correlati;

- l'Intesa Preliminare sopra richiamata ha confermato le prescrizioni di cui al verbale fra le strutture tecniche nella seduta di Conferenza di Servizi del 12.06.06;
- l'Amministrazione Comunale prima dell'adozione della variante deve provvedere a richiedere il parere dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale di cui alla L.R. 81/95, così come disposto dalle Norme del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. 25/01/05 n. 6;

Dato atto altresì che:

- in riferimento alla prescrizione emersa in fase di Conferenza, l'Amministrazione Comunale ha richiesto esplicito parere tecnico di merito all'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, la quale con nota pervenuta in data 27.06.06 prot. n. 1121 ha ritenuto l'intervento della variante suddetta compatibile con il S.I.I.;
- la variante che si adotta con il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi del Piano Strutturale adottato con delibera consiliare n. 59/39 del 20.04.2004;
- la variante in oggetto è corredata dalla Valutazione degli Effetti Ambientali, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 289 del 21.02.2005;

Vista la documentazione tecnica costituita da elaborati grafici e descrittivi, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, predisposta dalla Direzione Urbanistica del Comune di Firenze, Servizio Pianificazione e Grandi Progetti;

Visto il certificato del Responsabile del Procedimento comunale redatto in data 07/07/06 prot. n. 37411/06/07 di cui al secondo comma dell'art. 16 della L.R. n° 1/05 nel quale si dà atto degli esiti della Conferenza del 12.06.06 e si precisa in dettaglio le condizioni, prescrizioni e raccomandazioni contenute nel verbale stesso;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla ratifica dell'Intesa Preliminare e all'adozione della variante urbanistica proposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 della L.R. n. 1/2005;

Preso atto che è stato richiesto il parere del Consiglio di Quartiere n. 4, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto e dell'art. 27 del Regolamento dei C.d.Q.;

Considerato che il suddetto Consiglio di Quartiere, in ordine alla richiesta di cui sopra non ha espresso parere nei termini;

Preso atto del parere di regolarità tecnica reso in ordine al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, precisando che da questo non deriveranno diretti effetti contabili consistenti in impegni di spesa o riduzioni di entrata;

Vista la Legge Regione Toscana n.1 del 3.01.2005;

## **DELIBERA**

Per tutti i motivi espressi in narrativa:

1. di ratificare, ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 22 della L.R. 1/2005, l'Intesa Preliminare per l'Accordo di Pianificazione per l'approvazione della variante di cui all'oggetto siglata in data 12 giugno 2006 in qualità di legali rappresentanti delle rispettive Amministrazioni dall'Assessore all'Urbanistica ed Edilizia, Piano Strutturale e Centro Storico e S.I.T. del Comune di Firenze arch. Gianni Biagi e dall'Assessore alla Pianificazione Territoriale, Difesa del Suolo, Bonifica della Provincia di Firenze Dott. Tiziano Lepri, completa dell'allegato Verbale della Conferenza di Servizi tra le strutture tecniche della Regione Toscana, Provincia di Firenze, e Comune di Firenze, relativo alla seduta tenutasi in data 12 giugno 2006 presso la sede della Regione Toscana, allegandoli al presente atto quale sue parti integranti e sostanziali;
2. di adottare - ai sensi del terzo comma dell'art. 22 della Legge Regionale n. 1 del 3.1.2005 una Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Firenze relativa ad un'area di circa 2 ettari di proprietà comunale per la realizzazione del "Parco degli animali" - via Bassa/Viuzzo del Pantanino;

3. di prendere atto che la consistenza della variante di cui al precedente punto 1 è quella di seguito indicata:  
**da** : zona omogenea E, sottozona E3 “agricola produttiva” (art. 48 NTA);  
**a** : zona F sottozona F2p “attrezzatura e servizi pubblici di interesse urbano e territoriale” (art. 52 NTA) con simbolo specifico di “attrezzature sociali e socio sanitarie”;
4. di approvare gli elaborati di variante al P.R.G. redatti dal Servizio Pianificazione e Grandi Progetti della Direzione Urbanistica, come rappresentata negli elaborati grafici di seguito indicati, allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e contenuti nel fascicolo unico composto da:
  - Relazione tecnico – urbanistica;
  - Tavola grafica di inquadramento generale, scala 1:5000;
  - Schede grafiche di variante al PRG “Disciplina del suolo e degli edifici”, scala 1:2000 (stato di diritto e stato modificato);
  - Relazione geologica di fattibilità;
  - Certificazione indagini geologico – tecniche;
  - Valutazione degli Effetti Ambientali;
5. di recepire con la presente delibera di adozione le prescrizioni e le raccomandazioni contenute nel verbale della Conferenza di Servizi tra le strutture tecniche del 12.06.06 contenute nella certificazione di cui all’art. 16 L.R. 1/05, redatta dal Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. n. 37411/06/07 del 07/07/6, dove si è dato atto dell’espletamento delle raccomandazioni emerse nella Conferenza come richiesto nel verbale del 12.06.06 nonché dell’espletamento della prescrizione inerente la L.R. 81/95 relativa all’acquisizione del parere A.T.O. di cui al Piano di Tutela delle Acque – DCR 25.01.05 n. 6, atto allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che ai sensi di quanto disposto dall’art.19 della L.R.1/05 il Garante della Comunicazione ha redatto in data 06.07.2006 Prot. n. U36706/06/07 il Rapporto sull’attività svolta di sua competenza, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
7. di dare atto che la Conferenza fra le strutture tecniche potrà essere nuovamente convocata per l’esame delle eventuali osservazioni che verranno presentate alla variante di PRG al fine di valutarle sulla base delle rispettive competenze ed in relazione alle verifiche di compatibilità al PTC e al PIT;
8. di dare atto che ai sensi di quanto disposto dall’art. 22 della più volte citata L.R. n. 1/05 la presente variante, a seguito della ratifica dell’Intesa Preliminare e conseguente adozione sarà depositata, unitamente all’Intesa siglata, presso la sede dell’Amministrazione Comunale per sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.